



P.A. CROCE BIANCA
BORGIO VEREZZI

STATUTO

Approvato dall'Assemblea degli Associati del 27/10/2020

STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE - PRINCIPI FONDAMENTALI – EMBLEMA

ART. 1 - COSTITUZIONE

L'Associazione di Pubblica Assistenza CROCE BIANCA, fondata volontariamente dagli Associati in Borgio Verezzi il 28 Maggio 1976 è disciplinata dalle leggi Nazionali, Regionali dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.

Ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato "Pubblica Assistenza Croce Bianca Borgio Verezzi" assume la forma giuridica di associazione.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore sezione organizzazioni di volontariato di cui al Dlgs.117/17 e s.m.i. l'ente, di seguito detto anche associazione, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha la propria sede legale nel comune di Borgio Verezzi, Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, nonché l'istituzione di eventuali sedi operative o secondarie possono essere deliberate dall'organo di amministrazione e non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI

La P.A. Croce Bianca di Borgio Verezzi è aconfessionale e apartitica e fonda la propria struttura sui principi di democrazia, uguaglianza, tolleranza, solidarietà e rispetto dei diritti dell'uomo, principi per altro richiamati dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata il 7 dicembre 2000 e contenuta nella dichiarazione universale dei diritti umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 che nel suo primo articolo sancisce l'uguaglianza in diritti e dignità tra tutti gli uomini il dovere di agire verso gli altri in spirito di fratellanza.

L'Associazione si atterrà esclusivamente ad una struttura democratica, all'elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione).

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art.5 del Dlgs.117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

ART. 3 - EMBLEMA

L'emblema della P.A. è rappresentato da una croce bianca bordata di rosso contornata da una punta di freccia alata azzurra.

La Bandiera Sociale in dotazione all'Ente è di colore bianco bordato d'oro con scritta in azzurro P.A. CROCE BIANCA - BORGIO VEREZZI contenente al centro l'emblema della P.A.

ART. 4 – RAPPRESENTANZA

L'associazione è rappresentata dal Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente.

TITOLO II

SCOPO - ATTIVITA'

ART. 5 – SCOPO

L'Associazione, senza fini di lucro, ha per scopo di intervenire in tutti i pubblici e privati infortuni; provvedere all'assistenza ed al trasporto degli infermi; compiere senza distinzione di fede o di partito, tutte le opere atte a sollevare il sofferente; intervenire nei casi di calamità naturali; istituire servizi ambulatoriali atti a rendere un migliore servizio sanitario al cittadino; promuovere corsi di istruzione diretti a migliorare le cognizioni sanitarie dei cittadini.

Al fine di rafforzare il prestigio sociale e morale dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli Associati (di seguito anche Soci) può deliberare, di volta in volta, l'allargamento delle attività previste nel presente Statuto e la partecipazione ad iniziative nello stesso non specificatamente indicate, purché tali attività ed iniziative siano del tutto estranee ad ogni schieramento politico e non siano contrarie ai principi ispiratori del presente Statuto e siano in linea con quanto previsto dal Dlgs. 117/17 e s.m.i..

Sino all'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore di cui al Dlgs. 117/17 e s.m.i. ed all'applicazione delle previsioni di cui all'art.22, l'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria.

ART. 6 - ATTIVITA'

L'attività della P.A. Croce Bianca consiste principalmente nell'organizzare il soccorso ed il trasporto dei pazienti mediante ambulanza o altri veicoli speciali riconosciuti dalla legge ed idoneamente attrezzati ed inoltre nel soccorso a popolazioni in difficoltà ed interventi di Protezione Civile.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di poter contrarre convenzioni con Enti Pubblici ed Enti Privati in particolare al fine di prestare servizi di assistenza, trasporto e di soccorso ad infermi, sempre nel pieno rispetto degli scopi statutari per cui l'Associazione è stata costituita.

In caso di calamità naturali od eventi di dichiarato stato di necessità l'Associazione potrà essere chiamata ad intervenire al di fuori dei confini Regionali.

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate negli articoli precedenti l'associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Dlgs117/17 e s.m.i.:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, compresa l'organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con

disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà di cui all'art.5 lett.a del Dlgs.117/17;

b) interventi e prestazioni sanitarie quali attività e servizi di soccorso sanitario, trasporto sanitario e socio sanitario, servizi di guardia medica, servizi sanitari ambulatoriali, donazione di sangue ed organi di cui all'art.5 lett.b del Dlgs.117/17.

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni anche mediante l'organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento ed all'organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti di cui all'art.5 lett.c del Dlgs.117/17;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali iniziative di formazione e informazione sanitaria, per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio, per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni di cui all'art.5 lett.d del Dlgs.117/17.

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, anche mediante servizi di soccorso animali di cui all'art.5 lett.e del Dlgs.117/17.

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale di cui all'art.5 lett.i del Dlgs.117/17;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art.5 lett.l del Dlgs.117/17;

h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di cui all'art.5 lett.q del Dlgs.117/17;

i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'art.5 lett.r del Dlgs.117/17;

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all'art.5 lett.v del Dlgs.117/17;

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ivi compresa assistenza, promozione sostegno dei diritti dell'infanzia di cui all'art.5 lett.w del Dlgs.117/17;

n) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni di cui all'art.5 lett.y del Dlgs.117/17;

o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art.5 lett.z del Dlgs.117/17.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'associazione, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 Dlgs.117/17 e s.m.i..

L'Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'art.6 Dlgs117/17 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

ART. 7 - VOLONTARIATO

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione si avvale dell'opera personale, volontaria e gratuita dei Soci Effettivi di seguito anche Volontari.

A tale fine tutti gli organi sociali avranno come precipui obiettivi la valorizzazione, lo sviluppo ed il potenziamento del volontariato favorendo ed aderendo, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, a tutte le iniziative che in campo nazionale, regionale e/o locale, verranno assunte per il reclutamento, la formazione e l'impiego dei Volontari, nonché per la difesa dei valori umani e sociali rappresentati dall'opera del volontariato.

L'attività di volontariato non potrà essere in alcun modo retribuita.

L'attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui l'aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al Socio Effettivo possono solo essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, preventivamente autorizzate entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Non è consentito distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEI SOCI

ART. 8 - SOCI

L'associazione è a carattere aperto e deve essere composta da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche.

Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore, salvo formulare richiesta d'iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Gli Associati (di seguito anche Soci) sono divisi nelle seguenti categorie:

ONORARI: coloro che, con il proprio prestigio contribuiscono a migliorare il nome dell'Associazione: sono nominati dal Consiglio Direttivo (art. 22).

BENEMERITI: coloro che, Soci e non Soci per loro azioni a favore dell'Associazione se ne siano resi meritevoli: anch'essi sono nominati dal Consiglio Direttivo (art.22).

ORDINARI: coloro che contribuiscono alla vita dell'Associazione con il versamento di una quota annuale stabilita dall'Assemblea.

EFFETTIVI: coloro che, Volontari di ambo i sessi, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; essi hanno l'obbligo di prestare servizio a norma del regolamento interno.

GIOVANI: coloro che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

ART. 9 - AMMISSIONE

Possono essere Associati della P.A. CROCE BIANCA tutti i cittadini italiani e non, indipendentemente dalla loro età purché condividano lo spirito e gli ideali dell'Associazione.

La richiesta di adesione come Socio sostenitore si perfeziona con il pagamento della quota sociale fatto salvo il diritto dell'assemblea di non approvare l'adesione per giustificati motivi entro 60 giorni dalla sottoscrizione della tessera.

La richiesta di adesione per l'ammissione a Socio Effettivo va presentata al Consiglio Direttivo dell'organizzazione che esamina la richiesta entro 60 giorni dandone comunicazione all'interessato.

In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci e l'iscrizione decorre dalla data di annotazione.

Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.

I soci minori possono essere ammessi con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

Il Regolamento Interno può prevedere per i soli Soci Effettivi, forme di selezione basate esclusivamente su criteri oggettivi di capacità, serietà e affidabilità e comunque mai dovute a differenze religiose, politiche o di stato sociale.

Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

ART. 10 - QUOTE SOCIALI

Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento annuale anticipato delle quote stabilite dall'Assemblea degli Associati.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde per: decadenza, dimissioni, radiazione, recesso.

L' Associato che non abbia provveduto al pagamento della quota annuale entro il primo trimestre dell'esercizio finanziario e dopo sollecitazione scritta da parte del Consiglio Direttivo è considerato decaduto.

La decadenza è altresì deliberata qualora il socio venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità.

La radiazione è pronunciata con delibera del Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio nei confronti dell'Associato che abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali, oppure abbia arrecato danno materiale o morale ai beni ed al prestigio dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento è ammesso ricorso all'assemblea dei Soci entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati.

Il recesso ha efficacia dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

ART. 12 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi.

I Soci, fatte salve le previsioni di cui ai commi successivi hanno il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Ogni Associato ammesso al voto può inoltre delegare, con delega scritta, un'altro Associato a votare per lui; ogni Associato non può ricevere più di due deleghe.

Tutti gli Associati maggiorenni hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono rivestire cariche sociali, purché abbiano almeno tre mesi di anzianità di iscrizione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Tutti gli Associati inferiori ai diciotto anni, possono partecipare alla vita associativa godendo dei diritti statutari.

I soci minorenni non possono essere eletti a ricoprire cariche associative ma hanno comunque diritto ad esprimere il proprio voto tramite uno dei genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Gli Associati inoltre possono chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto e formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini e obiettivi previsti dallo statuto stesso.

I soci hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa, ad essere informati sull'attività associativa e ad esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione.

Il Socio può recedere in qualunque momento e senza necessità di giustificazione dall'appartenenza all'associazione.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività precedentemente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. L'Associato che non adempia ai propri obblighi o che rechi danno morale o materiale alla P.A. potrà essere sospeso con delibera del Consiglio Direttivo.

La sospensione ha carattere temporaneo e potrà durare un massimo di 90 giorni in seguito ai quali il Consiglio Direttivo dovrà deliberare il reintegro o in caso di colpa grave la radiazione dell'Associato.

TITOLO VI

PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 13 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione stessa, nonché dai titoli pubblici e privati che costituiscono il Fondo Patrimoniale.

Il Bilancio dell'Associazione deve prevedere un Fondo di dotazione patrimoniale nella misura minima di valore non inferiore ad € 20.000,00 preferibilmente vincolati in titoli di Stato pluriennali.

Il Fondo di dotazione nella misura minima non è utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali.

Una parte del fondo di dotazione patrimoniale nella misura minima non inferiore al 30% del suo valore andrà a costituire il fondo di Garanzia.

Anche il fondo di garanzia non è utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali ed è vincolato a garanzia di terzi.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale nel rispetto della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare e va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I fondi occorrenti per l'amministrazione sono depositati presso uno o più Istituti di Credito, secondo delibera del Consiglio Direttivo e saranno intestati a "Pubblica Assistenza Croce Bianca di Borgio Verezzi".

Dal bilancio di esercizio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

E' composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia.

Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. Dalle quote associative versate dai soci;
- b. Da contributi di privati;
- c. Da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. Da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f. Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- g. Da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h. Da attività di raccolta fondi;
- i. Da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- j. Da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- k. Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 84 del Dlgs117/17 e s.m.i.;
- l. Da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- m. Da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- n. Da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 6;
- o. Da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i. e dalla normativa vigente;

Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'Associazione.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell' Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Oltre al Presidente ed al Tesoriere potrà essere delegato il potere di firma sui conti correnti fino ad un massimo di tre componenti il Consiglio Direttivo tramite delibera del Consiglio stesso.

In ogni caso, al fine di garantire la massima trasparenza sull'esercizio finanziario, il potere di firma sui conti correnti dovrà essere assegnato ad un minimo di due componenti il C.D..

Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello statuto.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 15 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea degli Associati;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) L'Ufficio di Presidenza;
- 4) Il Presidente;
- 5) Il Collegio dei Sindaci, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- 6) Il Collegio dei Proviviri.
- 7) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri del collegio dei sindaci in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 16 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è convocata ordinariamente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio e gli altri adempimenti di propria competenza e straordinariamente ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, oppure ne sia fatta richiesta scritta motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti, in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea è convocata mediante manifesti affissi, almeno dieci giorni prima di quello stabilito, nel Territorio Comunale ed all'Albo Sociale oltre all'invio di lettera di convocazione, mail, pec, fax che però è da considerarsi aggiuntivo e mai sostitutivo. Nella convocazione dovrà essere precisato l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, stabilita sia per la prima che per la eventuale seconda convocazione. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio

ART. 17 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea degli Associati compete di:

- a- nominare, tra i presenti, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea;
 - b- nominare la Commissione Elettorale per le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri;
 - c- approvare il bilancio di esercizio entro il primo trimestre di ogni anno, comprese le note e relazioni.
 - d- approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
 - e- deliberare l'acquisto e la vendita di immobili;
 - f- deliberare il cambiamento della denominazione sociale;
 - g- deliberare l'allargamento delle attività secondo quanto disposto dall'Art. 5 del presente Statuto;
 - h- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e ne determina preventivamente il numero dei componenti;
 - j- approva i regolamenti, e le loro modifiche proposte dal Consiglio Direttivo;
- Elegge e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;

Delibera sulla esclusione degli associati.

Delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo o dal consigliere allo scopo delegato;

Delibera sull'istituzione di ulteriori sedi e/o sezioni della Associazione;

Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'Assemblea straordinaria compete la delibera:

- a- sulle modifiche al presente Statuto;
- b- sullo scioglimento la trasformazione, la fusione dell'Associazione dell'Associazione;
- c- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione di quanto previsto dal presente statuto.

ART. 18 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è valida qualora siano presenti in prima convocazione la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, ed in sede di seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Ciascun aderente può essere portatore di massimo tre deleghe.

Le delibere sono valide se adottate con maggioranza semplice dei presenti e con voto palese ad eccezione di quelle per l'elezione delle cariche sociali, le azioni di responsabilità e nei casi in cui Il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di appartenenza all'Associazione.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita, con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto al voto ed approva le modificazioni con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con l'approvazione di almeno i tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

ART. 19 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

In apertura dei propri lavori, l'assemblea nomina un Presidente e un Segretario il quale redigerà apposito verbale che, firmato dal Presidente e dal detto Segretario, dovrà essere consegnato entro otto giorni al Presidente del Consiglio Direttivo che curerà l'esecuzione delle delibere.

Il Presidente dell'Assemblea ha il diritto di far allontanare qualunque Socio che turbi l'ordine della discussione e non tenga un comportamento serio ed ordinato.

Chiunque dei presenti potrà formulare proposte, fare interpellanze ed interrogazioni al Consiglio Direttivo, purché siano redatte per iscritto e presentate tre giorni prima al Presidente del C. D. ad eccezione delle richieste di modifiche al presente Statuto, che dovranno, invece, essere inviate al Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

I verbali saranno conservati dalla Segreteria nell'archivio Sociale.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

In caso i soci siano in numero inferiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di tre associati; qualora il numero dei soci sia pari o superiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche.

Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

ART. 20 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di componenti compreso tra 5 e 11 tra i quali dovranno essere nominati:

- a- un Presidente;
- b- un Vice Presidente;
- c- un Tesoriere;
- d- un segretario;
- e- un numero variabile di consiglieri.

Il Presidente, il Vice Presidente Coordinatore, il Tesoriere, faranno parte di diritto dell'Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo nominerà altresì tra i suoi componenti o fuori di essi:

- un Direttore Sanitario;
- altri delegati in base alle necessità organizzative o se dovessero eventualmente sorgere altri settori di attività o fabbisogni specifici.

Tali delegati avranno la responsabilità del settore nel quale operano e saranno alle dirette dipendenze del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Direttore Sanitario ed il Direttore dei Servizi non siano membri del Consiglio Direttivo, essi hanno diritto di partecipare alle riunioni Consiliari (come pure i Sindaci ed i Proviviri), ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può revocare per giusta causa o giustificato motivo coloro i delegati nominati ai sensi dei commi precedenti qualora questi arrechino deliberatamente danni morali o materiali all'Associazione, per inosservanza dello Statuto o dei Regolamenti Interni, per condotta non compatibile con le finalità statutarie, o qualora abbia compromesso o danneggiato l'immagine dell'associazione. La Revoca è altresì disposta per inadempienza, o atti di gravità tale da compromettere il rapporto fiduciario e da non consentire la prosecuzione dell'incarico.

L'organizzazione del Consiglio Direttivo è definita attraverso apposito regolamento interno.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni; rimarrà, comunque, in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'approvazione del bilancio d'esercizio.

In caso di condanna di un componente del Consiglio per reati non colposi contro la persona o contro la Pubblica Amministrazione questi dovrà necessariamente dimettersi entro il termine massimo di 30 giorni e si dovrà procedere a surroga.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo sarà stabilito preventivamente con delibera dell'assemblea dei Associati.

I suoi membri sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

ART. 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli di competenza dell'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio direttivo pone in essere gli adempimenti di cui all'art.26 del Dlgs.117/17 e s.m.i ed in particolare:

a- nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere

b- redige annualmente il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il primo trimestre di ogni anno;

c- predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art.

d- redige e modifica il Regolamento Interno dei Soci Effettivi, sentito il parere consultivo dell'Assemblea degli stessi, il regolamento per le elezioni del Consiglio Direttivo, della Direzione dei Servizi, degli Organi Sociali ed il regolamento per il funzionamento di eventuali attività che fossero intraprese ai sensi dell'Art. 5;

e- fissa la data per le assemblee ed il relativo ordine del giorno;

f- assume, coordina e licenzia l'eventuale personale dipendente o legato all'Associazione da rapporto di collaborazione retribuita;

g- nomina i Soci Onorari e Benemeriti;

h- delibera in merito al venir meno della qualifica di associato;

i- delibera sulle spese da effettuare nei limiti del bilancio e dispone le relative somme da erogare;

l- dà attuazione alle delibere dell'Assemblea degli Associati e provvede ai locali sociali, al materiale, alle attrezzature inerenti al funzionamento dell'Associazione;

m- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza, per motivi di necessità ed urgenza;

n- delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi sempre e comunque nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente statuto e dalle normative vigenti;

o- decide in merito all'adesione ad organizzazioni locali, regionali, nazionali od internazionali e delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto.

p. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

q. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie delibere con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le persone od incarichi a persone.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se adottate con maggioranza dei consensi, ad eccezione delle modifiche ai regolamenti che richiedono la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

I componenti del Consiglio Direttivo si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse

ART. 22 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno e ogniqualvolta l'Ufficio di Presidenza lo ritenga opportuno, o almeno tre membri ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente.

I Consiglieri sono convocati dal Presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio mediante avviso scritto, anche a mezzo ausili telematici, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulterà assente a tre sedute consecutive sarà dichiarato decaduto.

ART. 23 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dell'Associazione; se autorizzato dal Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri, o in via temporanea interamente, ad un Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti al Vice Presidente.

Il Presidente ha il dovere di controllare il funzionamento degli organi sociali e delle mansioni delegate ai componenti del Consiglio Direttivo e, se necessario, di prendere i dovuti provvedimenti.

ART. 24 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente ha, per delega del Presidente, il compito di coordinare le varie attività e funzioni della P.A. CROCE BIANCA.

Per il raggiungimento di tale scopo, tutti gli incaricati di mansioni operative od amministrative dovranno riferire allo stesso qualsiasi iniziativa abbiano intenzione di prendere, salva l'ordinaria amministrazione.

Egli:

a- ha a sua disposizione un fondo per le spese di ordinaria amministrazione, fissato dal Consiglio, del quale deve rendere conto semestralmente.

b- propone al Consiglio Direttivo la scelta del preventivo di spesa più conveniente.

c- autorizza il Tesoriere al pagamento delle spese deliberate e vista tutte le entrate.

ART. 25 - TESORERIA

Il Tesoriere:

a- redige ed aggiorna l'inventario di tutto il materiale di proprietà e/o titolarità dell'Associazione, ne sorveglia la conservazione e cura le spese ad esso inerenti.

b- è responsabile delle somme di pertinenza dell'Associazione ed è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta dei Consiglieri.

c- può versare e ritirare somme dagli Istituti di deposito, con firma sua o del Presidente o congiunta.

d- provvede a pagamenti e riscossioni, previa autorizzazione da parte del Presidente o del Vice Presidente Coordinatore, a ciò delegato dal Presidente stesso.

e- provvede a compilare i seguenti libri contabili:

- Giornale mastro;
- Registri e libri contabili, in conformità alle leggi vigenti in materia.

ART. 26 - SEGRETERIA

Il Segretario è il coordinatore di tutta l'attività del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza sociale per tutto ciò che concerne l'espletamento delle pratiche amministrative dell'Associazione.

Tiene aggiornati i seguenti libri:

- verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, delle riunioni dell'Assemblea degli Associati;

- protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza;

- registro generale degli Associati.

Il Segretario ha inoltre il compito di archiviare la corrispondenza e le pratiche dell'Associazione.

ART. 27 - UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente, Il Vice Presidente ed il Tesoriere fanno parte di diritto dell'Ufficio di Presidenza al quale il Consiglio Direttivo può delegare le attività necessarie per attuare le deliberazioni.

Le modalità di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

L'Ufficio di Presidenza tratta le pratiche di ordinaria amministrazione; assume le delibere che riguardano, in via di urgenza, la rappresentanza esterna dell'Associazione e le spese inerenti alla manutenzione di beni mobili ed immobili della stessa.

Il Presidente dovrà informare dettagliatamente il Consiglio delle delibere adottate in via di urgenza convocando un direttivo entro quindici giorni dal provvedimento.

ART. 28 - ASSEMBLEA VOLONTARI

E' fatto obbligo alla Direzione dei Servizi di indire, periodicamente, Assemblee dei Soci Effettivi per istruzione e per discutere questioni di gestione interna dell'Associazione.

ART. 29 - COLLEGIO DEI SINDACI

Al Collegio dei Sindaci è affidato il controllo amministrativo dell'Associazione.

Il Collegio dei Sindaci svolge le seguenti funzioni:

- a - verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- b - verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'assemblea;
- c - redazione della relazione annuale bilancio e sua presentazione all'Assemblea.

Esso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; dura in carica cinque anni.

L'elezione degli stessi dovrà effettuarsi in base ad una lista di almeno sei candidati e secondo le norme contenute nel Regolamento Elettorale.

I suoi componenti, che possono essere eletti fra i non Soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Sindaci elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei sindaci, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo.

Qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa Il Collegio dei sindaci opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni. In quest'ultimo caso, il Collegio dei sindaci deve essere composto secondo le norme di legge vigenti.

Delle riunioni del collegio è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

In di condanna di un componente del Collegio per reati non colposi contro la persona o contro la Pubblica Amministrazione questi dovrà necessariamente dimettersi entro il termine massimo di 30 giorni e si dovrà procedere a surroga.

Il funzionamento del Collegio sarà disciplinato dal Regolamento Interno.

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora, in osservanza delle disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti, il collegio dei revisori dei conti decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni di cui agli artt. 30 e 31 del DLgs. 117/17.

ART. 30 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

In caso di controversie che non fossero risolvibili in prima istanza secondo quanto previsto dal regolamento interno, ogni decisione verrà rimessa al Collegio dei Probiviri al quale compete deliberare sulle controversie tra gli Associati e tra gli Soci e l'Associazione, nonché sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri dura in carica cinque anni.

I suoi componenti, che possono essere scelti anche fra non Soci, sono rieleggibili. L'elezione degli stessi dovrà effettuarsi secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale.

Nella prima riunione, dopo la elezione da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

In caso di condanna di un componente del Collegio per reati non colposi contro la persona o contro la Pubblica Amministrazione questi dovrà necessariamente dimettersi entro il termine massimo di 30 giorni e si dovrà procedere a surroga.

Il funzionamento del Collegio sarà disciplinato dal Regolamento Interno.

TITOLO VI

RINNOVO ORGANI DIRETTIVI

ART. 31 - ELEZIONI

Le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo sono indette almeno due mesi prima della scadenza del suo mandato.

Gli elettori hanno la facoltà di votare un massimo di due Soci fuori lista, purché le preferenze espresse non siano complessivamente superiori al numero previsto per la composizione del Consiglio Direttivo.

Gli Associati che non hanno compiuto tre mesi di anzianità di servizio o che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali, non sono eleggibili nè hanno diritto di voto.

Il voto dei soci di età minore di anni 18 viene espresso da un genitore o da chi ne fa detiene la potestà genitoriale.

Non sono candidabili per le cariche degli Organi Direttivi coloro che alla data delle elezioni risultino condannati con sentenza definitiva per reati non colposi contro la persona e contro la pubblica amministrazione.

In caso di parità risulterà eletto il più anziano di partecipazione all'Associazione ed in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

I requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto di voto sono stabilite da apposito regolamento.

ART. 32 - NOMINA DELLA COMMISSIONE PER ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo uscente nomina la Commissione Elettorale, composta da tre membri con almeno un anno di anzianità come Soci.

Verranno altresì eletti, con le modalità di cui sopra, due scrutatori che formeranno il Seggio elettorale; essi sono tenuti a redigere appositi verbali.

L'attività ed i compiti della Commissione Elettorale sono disciplinati dal Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 33 - SURROGA

Qualora, per qualunque motivo, si rendessero vacanti uno o più posti, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati non eletti.

Qualora per rinuncia o altro motivo non fosse possibile procedere come sopra l'Assemblea ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del consiglio stesso fino al numero statutario salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

In ogni caso il numero di membri scelti per cooptazione non dovrà mai essere superiore al numero di membri eletti, in alternativa si dovrà procedere a nuove elezioni.

In caso di cessazione dalla carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal vice Presidente sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

ART. 34 - ELETTORI

Sono elettori tutti gli Associati che abbiano superato i diciotto anni, compiuto tre mesi di anzianità di servizio e che siano in regola con le quote sociali.

Non sono elettori i Soci che siano sospesi dall'Associazione

ART. 35 - NOMINA DELLA DIREZIONE DEI SERVIZI

I membri della Direzione dei Servizi vengono nominati dai Soci Effettivi ogni cinque anni, secondo le modalità disposte con delibera dal Consiglio Direttivo, raccolte in un apposito regolamento.

ART. 36 - CONTROVERSIE

Le controversie sulla validità delle operazioni di voto saranno definite in prima istanza dalla Commissione Elettorale e successivamente dal Collegio dei Probiviri a cui saranno rimessi dal Presidente del Seggio i verbali ed i plichi contenenti tutte le schede.

TITOLO VII NORME FINALI

ART. 37 - ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI

I Soci Effettivi ed i Soci che anche occasionalmente prestano servizio sono assicurati, ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 117/17, a cura ed a spese dell'Associazione (o di eventuali enti surroganti) contro gli infortuni che dovessero verificarsi e contro danni arrecati a terzi durante lo svolgimento del servizio.

L'Associazione provvede, inoltre, alla eventuale assistenza legale.

ART. 38 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea degli Associati da uno degli organi o almeno da un quinto degli aderenti.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

Le modifiche allo statuto sono valide salvo approvazione degli uffici Regionali e Nazionali competenti.

ART. 39 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del DLgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 40 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art.15 del DLgs 117/17 e s.m.i l'associazione deve tenere:

- a) Il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) Il libro degli associati;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 30 giorni dalla

presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

ART. 41 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non disposto dal presente Statuto, si fa rinvio agli eventuali regolamenti interni nonchè a quanto stabilito dalle leggi dello Stato ed in particolare dal Dlgs. 117/17 successive modifiche ed integrazioni.

ART. 42 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE